

POLITICHE SOCIALI

Il concetto di svantaggio

Si segnala l'articolo intitolato "Riflessioni di politica legislativa del concetto di svantaggio", a cura di Giovanni Bartoli e Valentina Menegatti, ricercatori, Isfol, Area Politiche Sociali e Pari Opportunità.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- Significato di Eguaglianza e discriminazione nella legislazione europea;
- Le scelte strategiche e la tutela delle nuove frontiere della disabilità;
- Il concetto europeo di disabilità: una nozione aperta?
- I collegamenti tra divieti di discriminazione diretta ed indiretta, cause di giustificazione e obbligo di adottare soluzioni ragionevoli;
- I soggetti svantaggiati e le misure di protezione sociale;
- La controversa interpretazione del Decreto Legislativo n. 276/2003.

Il testo dell'articolo è consultabile al seguente indirizzo:

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00016300/16378_riflessioni%20politica%20legislativa.pdf

L.R. Lazio 24.12.2008, n. 26: "Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare".

La legge, ritenendo la mediazione familiare un percorso che sostiene e facilita la riorganizzazione della relazione genitoriale nell'ambito di un procedimento di separazione della famiglia e della coppia, prevede la figura del mediatore familiare che, sollecitato dalle parti o su invito del giudice o dei servizi sociali comunali o dei consultori o del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, si adopera, nella garanzia della riservatezza e in autonomia dall'ambito giudiziario, affinché i genitori elaborino personalmente un programma di separazione soddisfacente per loro e per i loro figli, nel quale siano specificati i termini della cura, dell'educazione e della responsabilità verso i figli minori.

La Regione, inoltre, tutela la famiglia e la coppia con prole come principale nucleo di socializzazione e promuove politiche idonee ad un loro effettivo sostegno volto a favorire l'assolvimento delle responsabilità parentali, a sostenere la genitorialità, a mantenere la continuità della funzione genitoriale, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'equilibrio psicofisico dei minori. Favorisce il mantenimento dell'affidamento dei figli minori ed entrambi i genitori mediante l'assunzione di accordi liberamente sottoscritti dalle parti che tengano conto della necessità di tutelare l'interesse morale e materiale dei figli.

Il testo della legge è consultabile presso l'Ufficio Documentazione.

L.R. Lombardia 30.03.2009, n. 6: "Istituzione della figura e dell'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza".

La legge, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone minori di età, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dalla legislazione regionale, nazionale ed internazionale, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante dell'infanzia e adolescenza.

Il Garante, eletto dal Consiglio regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Il Garante coopera e raccorda la propria attività con il Garante nazionale e con i Garanti di altre regioni, ove costituiti, nell'esclusivo interesse dei minori.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002009033000006&view=showdoc&iddoc=lr002009033000006&selnode=lr002009033000006

L.R. Liguria 09/04/2009, n. 6 : “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”.

La legge ha per oggetto la promozione delle politiche per i minori e i giovani al fine di perseguire i loro diritti, il benessere e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini, degli adolescenti, dei giovani e delle loro famiglie, come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità ligure e della società. Disciplina gli obiettivi, le azioni e la distribuzione delle competenze in coerenza e armonia con i diritti sanciti dalla normativa nazionale e internazionale e, in particolare, dalla convenzione ONU sui diritti del fanciullo. La Regione esercita quindi le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche in favore dei minori e dei giovani, anche promuovendo l'integrazione degli interventi dei servizi socio-sanitari, educativi, sociali e delle politiche regionali in materia di lavoro, accesso all'abitazione e culturali.

Il testo della legge è consultabile presso l'Ufficio Documentazione.

L.R. Calabria 30.4.2009 n. 16 “ Norme a favore di cittadini calabresi che versano in condizioni di disagio economico”

La legge promuove l'istituzione di un assegno vitalizio da attribuire a uomini e donne, cittadini calabresi, che si siano particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle arti, dell'economia e del lavoro, dello sport e dello spettacolo, nel disimpegno di attività a fini sociali ed umanitari e che versano in condizione di grave disagio economico.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/L.R. 30.04.09, n. 16.doc>

L.R. Lazio 14.03.2009, n. 16: “Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne”.

La legge riconosce che la violenza contro le donne costituisce violazione dei diritti umani fondamentali, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità. Gli effetti della violenza sulle donne di natura fisica, sessuale, psicologica, economica e di privazione della libertà personale costituiscono un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza sicura,

libera e giusta. La legge, nel rispetto dei principi costituzionali, al fine di salvaguardare la libertà, dignità ed integrità di ogni individuo, finanzia interventi volti a prevenire e contrastare ogni forma e grado di violenza morale, fisica e psichica di natura sessuale nei confronti delle donne.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://notes.regione.lazio.it/Produzione/Normativa/Leggi.nsf/Ricconsiglio/2285F78B1F5A6136C12575B70030C88E>

L.R. Calabria 12.06.2009, n. 18: “Accoglienza dei richiedenti Asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali”.

La legge tutela il diritto di asilo promuovendo interventi specifici per l'accoglienza, la protezione legale e sociale e l'integrazione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di misure di protezione sussidiaria o umanitaria presenti sul territorio regionale con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili tra le quali i minori, le donne sole, le vittime di tortura o di gravi violenze. Promuove altresì il sistema regionale integrato di accoglienza e sostiene azioni indirizzate all'inserimento socio-lavorativo di rifugiati, richiedenti asilo e titolari di misure di protezione sussidiaria o umanitaria.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/L.R.%2012.06.09,%20n.%2018.doc>

L.R. Calabria 17.08.2009, n. 28: “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.

Le legge riconosce la cooperazione sociale quale forma di autogestione e partecipazione diretta dei cittadini ai processi solidaristici di sviluppo economico e di crescita del patrimonio sociale delle comunità locali regionali, di emancipazione e di sostegno alle fasce deboli della popolazione, di costruzione di reti civiche e di progetti e interventi volti a realizzare il buon governo e la crescita del territorio. Riconosce altresì il rilevante valore e la finalità pubblica e attribuisce alla cooperazione sociale un ruolo di partner privilegiato degli Enti pubblici nel perseguimento della promozione umana e di una adeguata integrazione socio-lavorativa degli individui.

A tal fine, rafforza ed incentiva la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi e delle organizzazioni di rappresentanza del mondo cooperativo giuridicamente riconosciute in ambito nazionale ed operanti in Calabria; detta norme che regolano l'Albo regionale delle cooperative sociali; prevede il sistema integrato dei servizi sociali disciplinando le modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con quelle dei servizi pubblici di carattere socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo, nonché con le attività di formazione professionale, di sviluppo dell'occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; individua i criteri e le modalità di affidamento dei servizi di rilevanza sociale alle cooperative sociali ed i loro consorzi; definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale; determina le funzioni della Commissione regionale per la cooperazione sociale; determina le funzioni del Comitato Tecnico di gestione e di valutazione.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/L.R.%2017%20agosto%202009,%20n.%2028.doc>

L.R. Bolzano 26.06.2009, n. 3: “Garante per l’infanzia e l’adolescenza”.

La legge istituisce presso il Consiglio Provinciale l’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza a tutela dei diritti e degli interessi dei giovani presenti sul territorio provinciale, a prescindere dalla cittadinanza.

Il Garante salvaguarda e garantisce i diritti dei giovani sanciti dall’ordinamento internazionale, nazionale, regionale e provinciale e, in particolare, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Rientrano nella tutela i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze che non hanno ancora raggiunto la maggiore età.

Il testo della legge è consultabile presso l’Ufficio Documentazione.

L.R. Basilicata 29.06.2009, n. 18: “Istituzione del Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza”.

La legge, in conformità alle Convenzioni internazionali ed europee ed agli Accordi internazionali sui diritti del fanciullo riconosce e difende i diritti e gli interessi delle bambine, dei bambini e degli adolescenti di ogni colore, religione, cultura ed etnia presenti sul territorio regionale. A tal fine, è istituito presso il Consiglio regionale il Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, al fine di assicurare l’attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, di favorire lo sviluppo di tutti gli aspetti della loro personalità ed affermare le loro pari opportunità stimolando la rimozione di ogni tipo di disuguaglianza. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Il testo della legge è consultabile presso l’Ufficio Documentazione.

L.R. Liguria 3.11.2009, n. 48: “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo”.

La legge intende valorizzare la persona anziana, ultra sessantenne, affinché possa continuare a realizzare, per tutto l’arco della vita, un progetto gratificante, socialmente dignitoso, dotato di senso per sé e per la comunità di appartenenza.

A tal fine, promuove e sostiene politiche a favore degli anziani, per favorire un invecchiamento attivo capace di valorizzare ogni persona come risorsa, rendendola protagonista del proprio futuro.

La legge intende altresì contrastare tutti i fenomeni di esclusione e discriminazione verso le persone anziane, sostenendo azioni che rimuovano gli ostacoli ad una piena inclusione sociale.

Il testo della legge è consultabile presso l’Ufficio Documentazione.

L.R. Liguria 10.11.2009, n. 52: “Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”.

La legge adotta politiche finalizzate a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione.

Garantisce la parità di diritti di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale o alla propria identità di genere.

Garantisce altresì l'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Il testo della legge è consultabile presso l’Ufficio Documentazione.

L.P. Trento 29.10.2009, n. 12: “Misure per favorire l’integrazione dei gruppi sinti e rom in provincia di Trento”.

La legge promuove l'integrazione dei gruppi tradizionalmente nomadi sinti e rom, residenti sul territorio provinciale, al fine di superare le loro condizioni di precarietà di vita. Individua soluzioni alloggiative e misure per l'integrazione scolastica e lavorativa e per favorire la sicurezza sociale prevenendo situazioni di illegalità.

Ai fini della legge per "clan familiare" si intende un gruppo di nuclei familiari che vivono in comune e che riconoscono come riferimento unitario di norma il capostipite.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/clex_20731.pdf